



**PROCEDURE**  
**FOR THE TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES OF**  
**ANIMA HOLDING S.P.A.**

**Approved on March 13<sup>th</sup>, 2014 by the Board of Directors**  
**and modified on March 8<sup>th</sup>, 2017 (effective as of April 27<sup>th</sup>, 2017)**

## TABLE OF CONTENTS

<b>Article 1.</b>	<b>Introduction</b>
<b>Article 2.</b>	<b>Definitions</b>
<b>Article 3.</b>	<b>Object of the Procedure</b>
<b>Article 4.</b>	<b>Committee for Transactions with Related Parties</b>
<b>Article 5.</b>	<b>Identification of the Company's Related Parties</b>
<b>Article 6.</b>	<b>Identification of Transactions with Related Parties of Greater or Lesser Importance</b> <i>6.1 Transactions of Greater Importance</i> <i>6.2 Transactions of Lesser Importance</i>
<b>Article 7.</b>	<b>Operazioni Escluse</b> <b>Fase istruttoria preliminare comune a tutte le operazioni con Parti Correlate</b>
<b>Article 8.</b>	<b>Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza</b>
<b>Article 9.</b>	<i>9.1 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati della Società</i> <i>9.2 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea dei soci 11. Delibere – quadro</i>
<b>Article 10.</b>	<b>Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza</b> <i>10.1 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società</i> <i>10.2 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea dei soci</i>
<b>Article 11.</b>	<b>Delibere – quadro</b>
<b>Article 12.</b>	<b>Modalità d'istruzione ed approvazione delle Operazioni realizzate per il tramite di società controllate</b>
<b>Article 13.</b>	<b>Informativa</b>
<b>Article 14.</b>	<b>Registro delle Operazioni con Parti Correlate</b>
<b>Article 15.</b>	<b>Vigilanza sulla procedura</b>
<b>Article 16.</b>	<b>Pubblicazione e aggiornamento della procedura</b>
<b>Article 17.</b>	<b>Riservatezza</b>
<b>Article 18.</b>	<b>Disposizioni finali</b>
<b>Annex 1</b>	<b>Presidi Equivalenti</b>

## **Article 1 Introduction**

This procedure (the "**Procedure**") was approved by the Board of Directors of Anima Holding S.p.A. ("**Anima**" or the "**Company**") on 13 March 2014, pursuant to art. 2391-bis of the Italian Civil Code ("**c.c.**") and of the Consob Regulation containing provisions on transactions with related parties adopted with resolution no. 17221 of 12 March 2010, as subsequently amended and supplemented (the "**Regulation**"), subject to the favorable opinion of a committee composed exclusively of independent directors of the Company) in office at that date, pursuant to art. 4, paragraph 3, of the Regulations. On the same date, the Company's Board of Statutory Auditors assessed the compliance of this Procedure with the principles indicated in the Regulations.

The Procedure wants to define the rules, methods and principles aimed at ensuring the transparency and substantial and procedural correctness of the Transactions with Related Parties (as defined below) carried out by the Company, directly or through subsidiaries.

On March 8, 2017, the Board of Directors, after obtaining the favorable opinion of the aforementioned Committee, approved the amendments and additions to the Procedure, in order to adapt the provisions of the Regulation envisaged for "recently listed companies". These provisions, in fact, are no longer applicable to Anima with effect from the date of the meeting called for the approval of the financial statements ended 31 December 2016.

## **Article 2 Definitions**

"**Independent Directors**": the directors deemed by the Company to be independent pursuant to the self-conduct code promoted by Borsa Italiana.

"**Non related Independent Directors**": Independent Directors other than the counterparty of a specific transaction and its Related Parties.

"**Committee for Transactions with Related Parties**" or "**Committee**": the committee referred to in article 4 below.

"**Responsible Function**": responsible function for the individual Related Party Transaction of the Company and of the subsidiaries in accordance with the provisions of the Company's internal regulations.

"**Transaction with Related Parties**": any transfer of resources, services or obligations between the Company and one or more Related Parties, regardless of whether a consideration has been agreed.

In any case, the following must be considered as Transactions with Related Parties:

- - merger, spin-off by incorporation or spin-off in a strict non-proportional sense, where carried out with Related Parties;
- - any decision relating to the assignment of remuneration and economic benefits, in any form, to the members of the administrative and control bodies and to managers with strategic responsibilities.

Transactions with Related Parties are not to be considered as those addressed indifferently to all shareholders on equal terms, such as, for example, right issues to shareholders and spin-off operations in the strict sense of a proportional type.

"**Transactions carried out through subsidiaries**": the Transactions with Related Parties as per article 12 below.

"**Excluded Transactions**": the Transactions with Related Parties referred to in article 7 below.

"**Small Transactions**": the Transactions with Related Parties referred to in article 7, letter a) below.

"**Transactions of Greater Importance**": the Transactions with Related Parties referred to in article 6.1 below.

"**Transactions of Lesser Importance**": the Transactions with Related Parties referred to in article 6.2 below.

"**Ordinary Transactions**": the Transactions with Related Parties referred to in article 7, letter e) below.

"**Related Parties**": the parties identified on the basis of Annex 1 to the Consob Regulation on Related Parties.

In particular, on the basis of Annex 1 to the Consob Regulation on Related Parties, a person is a related party to the Company if:

- (a) directly, or indirectly, also through subsidiaries, trustees or intermediaries:
  - (i) it controls the Company, is controlled by it, or is subject to common control;
  - (ii) it holds a stake in the Company such as to exercise significant influence over the latter;

- (iii) exercises control over the Company jointly with other parties;
- (b) it is a company associated to the Company;
- (c) it is a joint venture in which the Company is a participant;
- (d) it is one of the executives with strategic responsibilities of the Company or its parent company;
- (e) it is a close family member of one of the subjects referred to in the letters (a) or (d);
- (f) it is an entity in which one of the subjects referred to in letters (d) or (e) exercises control, joint control or significant influence or holds, directly or indirectly, a significant share, in any case not less than 20%, of the voting rights;
- (g) it is a pension fund, collective or individual, Italian or foreign based, established in favor of the employees of the Company, or of any other entity related to it.

**“Operational Control of Related Parties (“RPT Control”)**”: indicates the corporate function responsible for identifying Related Parties, assessing Related Party Transactions and governing information flows with the Responsible Functions and Corporate Bodies; it is represented by the *Head of the CFO and Corporate Governance Division*, who is supported by the Heads of the Services in his staff: *Legal and Corporate Affairs and Budget, Administration and Finance*;

**“Equivalent controls”** the controls indicated in Annex 1 to this procedure to be adopted, if in relation to a specific transaction, one or more members of the Committee for Transactions with Related Parties are not Non-related Independent Directors.

**"Consob Regulation on Transactions with Related Parties"**: the regulation containing provisions on transactions with related parties, adopted by Consob with resolution no. 17221 of 12 March 2010.

**"Company"**: Anima Holding S.p.A..

**“TUF”**: D. Lgs. (Legislative Decree) n. 58 dated 24 February 1998.

### **Article 3            Object of the Procedure**

This procedure establishes the rules for the identification, approval, execution and disclosure of Related Party Transactions carried out by Anima Holding SpA, directly or through subsidiaries, in order to ensure transparency and substantive and procedural correctness of the transactions themselves, as well as the cases of exclusion from the application of these rules.

### **4.            Committee for Transaction with Related Parties**

4.1 The Committee for Transactions with Related Parties is made up of three Independent Directors appointed by resolution of the Board of Directors.

4.2 The Committee for Transactions with Related Parties, following receipt of the communication referred to respectively in Article 9.1.2 and Article 12.6, promptly ascertains whether all the members of the Committee are different from the counterparty of a specific transaction and its related parties.

The Committee, in carrying out the aforementioned assessment, may rely on the support of the Legal and Corporate Affairs Service.

If one or more members of the Committee are the counterparty of a specific transaction or a Related Party to the counterparty of the transaction, the Committee for Transactions with Related Parties immediately communicates the existence of correlation relationships to the RPT Control, which informs the Responsible Function, and the Company's Board of Directors, and the Equivalent Controls apply.

### **Article 5.            Identification of the Company's Related Parties**

5.1 For the purposes of applying this procedure, the Company proceeds, on the basis of the information received by the Company or in any case already available, to identify the Related Parties of the Company and draws up a list on the basis of the provisions of Annex 1 of the Consob Regulation on Parties Related Parties (the **“List of Related Parties”**).

5.2 The preparation of the List of Related Parties is the responsibility of the RPT Control:

- a) based on the information and documentation in the Company's records, with the support of the competent functions of the Company and its subsidiaries; and
- b) on the basis of the written declarations, drawn up according to the models prepared by the RPT Control, of the controlling parties, directors, statutory auditors and other parties indicated in Article 114, paragraph 5 of the TUF who are Related Parties of the Company, indicating which the Parties Related to the Company through these subjects.

For the purpose of identifying the Related Parties of the Company, the RPT Control avails itself of the support of the competent functions of each of the other companies of the Anima Group.

5.3 The List of Related Parties of the Company is kept by the RPT Control, which updates it every time it is deemed necessary, also on the basis of the information sent by the functions of the Company and its subsidiaries and by the subjects referred to in letter b) of the previous paragraph 5.2 and, in any case, reviews it at least every six months.

All functions of the Company and its subsidiaries are required to notify the RPT Control of any circumstances that have arisen - such as, by way of example, the acquisition of shareholdings, the stipulation of contracts or the review of existing contracts - which may lead to changes in the List of Related Parties.

#### **Articolo 6. Identification of Transactions with Related Parties of Greater and Lesser Importance**

6.1 Transactions of Greater Importance: for the purposes of this procedure, Transactions with Related Parties are transactions of greater importance in which at least one of the relevance indices indicated in Annex 3 of the Consob Regulation on Related Parties, applicable according to the specific transaction, is higher than the thresholds set out therein (the "**Transactions of Greater Importance**").

6.2 Transactions of Lesser Importance: for the purposes of this procedure, Transactions with Related Parties other than Transactions of Greater Importance and Small Transactions (the "**Transactions of Lesser Importance**") are transactions of lesser importance.

#### **Article 7. Excluded Transactions**

Without prejudice to the mandatory provisions of the Consob Regulation on Related Parties, in addition to transactions referred to in Article 13, paragraph 1 of the Consob Regulation on Related Parties, the following Transactions with Related Parties, even when carried out through subsidiaries, are excluded from the application of the procedural and transparency rules established by the Regulation itself and by the provisions of this procedure relating to Transactions of Greater Relevance and Transactions of Lesser Relevance, (the "**Excluded Transactions**"):

- a) transactions that have individually a total value not exceeding Euro 100,000 (one hundred thousand) cumulated on an annual basis if the Related Party is a natural person or transactions of an amount not exceeding Euro 500,000 (five hundred thousand) cumulated on an annual basis if the counterparty is a legal person (the "**Small Transactions**");
- b) compensation plans based on financial instruments approved by the shareholders' meeting pursuant to Article 114-bis of the TUF and related implementation transactions;
- c) resolutions, other than those excluded pursuant to the Consob Regulation on Related Parties, regarding the remuneration of directors and directors vested with particular offices as well as managers with strategic functions, provided that: (i) a remuneration policy has been adopted ; (ii) the Company's Remuneration Committee, which is composed exclusively of non-executive directors, the majority of which independent, was involved in the definition of this policy; (iii) a report illustrating the remuneration policy has been submitted for approval to the shareholders' meeting; and (iv) the remuneration awarded is consistent with this policy;
- d) transactions with or between subsidiaries - including jointly by the Company - as well as transactions with associated companies of the Company provided that there are no significant interests of other Related Parties of the Company in the subsidiaries or associated counterparties to the transaction.

Significant interests of another Related Party of the Company are the interests arising from shareholding or equity relationships with the subsidiary or associated company of the Company that is the counterparty of a specific transaction, if these relationships are such as to guide, exclusively or as a priority, the choices of the subsidiary or associated company to satisfy the interest of the Related Party.

Significant interests of another Related Party may exist if the Company shares one or more executives with strategic responsibilities with the subsidiary or associated company and these subjects, in addition to the sole sharing of roles, benefit from incentive plans based on financial instruments (or in any case variable remuneration) dependent on the results achieved by the subsidiary or associated company with which the transaction is carried out;

- e) transactions, which fall within the ordinary exercise of operating and related financial activities of the Company or of the subsidiary carrying out the transaction, realized under similar conditions to those usually applied to non related parties for transactions of a corresponding nature, size and risk, or based on regulated tariffs or on prices imposed or applied to subjects with whom the Company is required by law to contract for a specific consideration (the "**Ordinary Transactions**"); however, if the transaction is carried out by a subsidiary, established for the sole purpose of carrying out this transaction, the verification of the correspondence of the transaction with the ordinary exercise of the activity must be carried out - not only towards the subsidiary - but also with regard to at least one of the activities ordinarily carried out by the Anima Group, consisting of the company included in the consolidated financial statements;
- f) urgent operations that do not fall within the competence of the shareholders' meeting or don't have to be authorized by it, subject to the introduction of a specific clause in the by-laws and provided that the requirements of art. 13 of the Regulation are met.

## **Articolo 8. Fase istruttoria preliminare comune a tutte le operazioni con Parti Correlate**

8.1. La Funzione Responsabile, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili:

- verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto al Presidio OPC, tutte le informazioni relative all'operazione - quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa.

8.2 Il Presidio OPC accerta:

- se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
- se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob sulle Parti Correlate o dal precedente articolo 7 e, in particolare, se l'operazione si qualifica come Operazione Ordinaria, e per le operazioni di cui al precedente articolo 7d), l'insussistenza di interessi significativi di altre Parti Correlate della Società;
- se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
- se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.

Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, il Presidio OPC può consultarsi con e la Funzione competente per l'operazione. Nel caso in cui anche ad esito di tale consultazione, la valutazione dell'Operazione rimanga controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

8.3 Il Presidio OPC comunica per iscritto, senza indugio l'esito dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 8.2 alla Funzione Responsabile, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo oggettivi elementi di riscontro in relazione all'esito dell'accertamento.

8.4 Il Presidio OPC, qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza, ovvero come Operazione di Minore Rilevanza, e non si qualifichi come Operazione Esclusa ai sensi del precedente articolo 7 o come operazione in attuazione di una delibera quadro, avvia l'iter procedurale disciplinato rispettivamente dai successivi articoli 9 e 10, informando la Funzione Responsabile.

8.5 Il Presidio OPC informa su base trimestrale il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con riguardo alle Operazioni Escluse ed alle operazioni in attuazione delle delibere-quadro, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

8.6 Il Presidio OPC mantiene idonea archiviazione degli esiti dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 8.2 e delle comunicazioni inviate alla/dalla Funzione Responsabile e al/dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

## **Articolo 9. Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza**

### **9.1 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati della Società**

9.1.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, sono approvate dall'organo o decise dalla funzione competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.1.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Funzione Responsabile trasmette al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con congruo anticipo, per il tramite del Presidio OPC, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società.

Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

9.1.3 Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, con trasmissione al Presidio OPC unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti.

9.1.4 La Funzione Responsabile trasmette all'organo o alla funzione competente a decidere l'operazione, per il tramite del Presidio OPC - in tempo utile per l'approvazione - informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti nonché degli eventuali rischi per la Società nonché copia del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 9.1.3 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione.

9.1.5 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve constare da atto scritto; il verbale o la determinazione, in caso di organo monocratico, della decisione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.1.6 Gli organi delegati, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e, in particolare, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

9.1.7 Il Presidio OPC conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'eventuale parere degli Esperti Indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente procedura.

9.1.8 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 9.1 relative al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.

### **9.2 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci**

In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che devono essere da questa autorizzate troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 9.1.

## **Articolo 10. Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

### **10.1 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società**

10.1.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10.1.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato, la Funzione Responsabile –direttamente o per il tramite per il tramite del Presidio OPC- deve (i) coinvolgere il Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza, mediante tempestiva informazione in ordine all'avvio delle trattative e/o dell'istruttoria e trasmissione al Comitato stesso, o al componente o componenti dallo stesso delegati, di informazioni complete ed adeguate sull'operazione e (ii) aggiornare le informazioni sull'operazione ogni qual volta sia opportuno e necessario in ragione dello stato di avanzamento delle trattative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni –direttamente o per il tramite per il tramite del Presidio OPC- agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno, può avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

10.1.3 Il parere del Comitato deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti.

10.1.4. La Funzione Responsabile trasmette al Consiglio di Amministrazione, direttamente o per il tramite del Presidio OPC in tempo utile per la riunione convocata per l'approvazione dell'operazione- informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Maggiore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti, nonché degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato di cui al precedente paragrafo 10.1.3 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione.

10.1.5 Qualora il Comitato abbia espresso un parere motivato contrario al compimento dell'operazione o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (a) approvare l'operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato, oppure (b) approvare l'operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea della Società, ai sensi del successivo articolo 10.2.2 o (c) non dar corso all'operazione.

9.1.6 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10.1.7 Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e, in particolare, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale.

10.1.8 Il Presidio OPC conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Maggiore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato, l'eventuale parere degli esperti indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente procedura.

10.1.9 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 10.1, relative al Comitato, si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.

## **10.2 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci**

Subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'approvazione dell'assemblea, nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.



## **Articolo 11. Delibere-quadro**

Ai fini della presente procedura, sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore ad un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.

Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera-quadro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

## **Articolo 12. Modalità d'istruzione ed approvazione delle Operazioni realizzate per il tramite di società controllate**

12.1 Ai fini dell'applicazione della presente procedura, sono Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di società controllate, le Operazioni compiute dalle società controllate della Società che siano soggette all'approvazione e/o all'esame di organi o di esponenti aziendali della Società ai sensi dello statuto della Società o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna ("**Operazioni realizzate per il tramite di società controllate**").

La nozione di controllo che rileva per l'individuazione delle Operazioni realizzate per il tramite di società controllate è quella stabilita dall'articolo 2359 del codice civile.

Si considerano in ogni caso "Operazioni compiute per il tramite di Società controllate" e sono comunque soggette, pertanto, alla presente Procedura – le Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto fusioni e scissioni nonché, ove superiori alla soglia di Euro 5 milioni, le operazioni di acquisto e trasferimento a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, di scorporo e conferimento di azienda o di rami di azienda, nonché le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (le "**Operazioni Strategiche compiute per il tramite delle Controllate**").

Le Operazioni realizzate per il tramite di società controllate sono soggette alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai successivi paragrafi del presente articolo 12.

Sono ammesse delibere-quadro per le operazioni realizzate per il tramite di società controllate.

Tali delibere sono soggette *mutatis mutandis* alle condizioni di cui al primo, al secondo ed al quarto paragrafo del precedente articolo 11 e sono sottoposte al preventivo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

12.2 Prima di porre in essere un'Operazione realizzata per il tramite di società controllata, la Funzione Responsabile della società controllata, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte Correlata. In tal caso, la Funzione Responsabile della società controllata comunica senza indugio, per iscritto, al Presidio OPC tutte le informazioni relative all'operazione - quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa.

12.3 Il Presidio OPC accerta se l'Operazione realizzata per il tramite di società controllata è un'Operazione con Parte Correlata. In tal caso il Presidio OPC effettua gli accertamenti di cui al precedente articolo 8.2, verificando in particolare se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob sulle parti Correlate o dal precedente articolo 7 o sia in attuazione di una delibera-quadro.

12.4 Il Presidio OPC informa la Funzione Responsabile della società controllata dell'esito degli accertamenti di cui al precedente paragrafo 12.3.

12.5 Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione in attuazione di una delibera-quadro, non si applicano i successivi paragrafi del presente articolo 12.

Il Presidio OPC informa su base trimestrale il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con riguardo alle Operazioni Escluse ed alle operazioni in attuazione di delibere-quadro, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

12.6 Qualora l'operazione non si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione in attuazione di una delibera-quadro, la stessa è soggetta al preventivo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Le Operazioni Strategiche di Maggiore Rilevanza compiute per il tramite delle Controllate saranno approvate con il preventivo parere vincolante del Comitato Parti Correlate.

A tal fine la Funzione Responsabile della società controllata fornisce tempestivamente al Presidio OPC informazioni complete ed adeguate in merito all'operazione ed il Presidio OPC sottopone tempestivamente tali informazioni al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

12.7 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere sull'operazione e lo trasmette al Presidio OPC in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di approvare o esaminare l'operazione.

Il Presidio OPC trasmette tempestivamente tale parere all'organo della Società competente ad approvare o esaminare l'operazione.

12.8 Il Presidio OPC dà tempestivamente notizia della delibera o dell'esame dell'operazione da parte del competente organo della Società alla Funzione Responsabile della società controllata.

12.9 La Funzione Responsabile della società controllata predispose apposita informativa sulle modalità di esecuzione dell'Operazione realizzata per il tramite di società controllata e la trasmette al Presidio OPC per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

12.10 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 12 relative al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.

### **Articolo 13. Informativa**

13.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, il Presidio OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

Il Presidio OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

13.2 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Presidio OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

13.3 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

13.4 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

13.5 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF, il Presidio OPC fornisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari le informazioni periodiche di cui ai precedenti articoli 9.1.6 nonché ogni altra informazione richiesta dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

13.6 La Funzione Responsabile della Società o della società controllata che compie l'operazione è tenuta a trasmettere tempestivamente al Presidio OPC ed alle altre funzioni coinvolte le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo 13 nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti, per le

Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione, dal Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

**Articolo 14. Registro delle Operazioni con Parti Correlate**

14.1 Il Presidio OPC alimenta un apposito registro in cui vengono archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni Escluse, poste in essere, dalla Società anche tramite le sue controllate.

14.2 Al Registro di cui al precedente paragrafo 14.1 hanno accesso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i responsabili delle funzioni amministrative della Società e delle controllate.

**Articolo 15. Vigilanza sulla procedura**

Il collegio sindacale vigila sulla conformità della procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

**Articolo 16. Pubblicazione e aggiornamento della procedura**

La presente procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet della Società a cura del Presidio OPC, fermo restando l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

Ogni modifica della procedura sarà soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come di tempo in tempo costituito.

**Articolo 17. Riservatezza**

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni con Parti Correlate, devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate della Società.

## Allegato 1

### Presidi Equivalenti

Si considerano “**Presidi Equivalenti**” i seguenti presidi posti a tutela della correttezza sostanziale delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza che operano qualora uno o più membri del Comitato degli Amministratori Indipendenti siano la controparte di una determinata operazione o una Parte Correlata alla controparte dell'operazione ("**Amministratore Correlato**" e "**Amministratori Correlati**").

1. Qualora un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si qualifichi come Amministratore Correlato il parere sull'operazione è reso dai due Amministratori Non Correlati all'unanimità.
2. Qualora due membri del Comitato si qualifichino come Amministratori Correlati, le attività di cui al precedente paragrafo 1 sono svolte dal membro del Comitato che si qualifica come Amministratore Non Correlato unitamente all'Amministratore Indipendente Non Correlato più anziano d'età non appartenente al Comitato.
3. Qualora tutti i membri del Comitato si qualifichino come Amministratori Correlati, le attività di cui al precedente punto 1 sono svolte dal Collegio Sindacale.
4. Qualora i presidi di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 non possano trovare applicazione, le attività di cui al precedente paragrafo 1 sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.